



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Contratto di Assicurazione del Ramo Danni

R.C. Professione Amministratori Condominiali

Il presente documento contenente:

- Glossario
- Condizioni di Polizza

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della polizza



Vittoria
Assicurazioni

Glossario	pag. 3
Norme specifiche che regolano la professione assicurata	pag. 5
Condizioni particolari (specifiche)	pag. 7
Condizioni Aggiuntive	pag. 9

Sezione Amministratori Condominiali - Tabella Scoperti, Franchigie e Sottolimiti di indennizzo

Garanzia / Attività / Ipotesi interessata	Riferimento (art.)	Scoperto (per sinistro salvo diversa indicazione)	Franchigia (per sinistro salvo diversa indicazione)	Sottolimito di indennizzo o di risarcimento (per anno assicurativo, salvo diversa indicazione)
---	--------------------	---	---	--

Condizioni Generali di Assicurazione (sempre operanti) Norme che disciplinano l'attività assicurata (sempre operanti)

Regolazione del Premio – Mancata comunicazione dei dati	4		Euro 5.000,00 nei 30 giorni successivi alla scadenza Euro 10.000,00 decorso il 30° giorno.	
Tutte le garanzie di polizza incluse quelle disciplinate dalle Condizioni Particolari e quelle disciplinate dalle Condizioni Aggiuntive	23	come indicato in frontespizio di polizza		

Condizioni Particolari che integrano le Condizioni Generali (sempre operanti)

R.C.O.	E		Relativa del 6%	150.000 euro <i>per sinistro</i>
R. C. Conduzione dello studio	E			150.000 euro <i>per sinistro</i>
Perdita di documenti	G			75.000 euro
Multe e ammende	H			35% del massimale
Errata interpretazione di leggi	I			75.000 euro
Tutela privacy	J			75.000 euro

Condizioni Aggiuntive (operanti solo se espressamente richiamate in polizza)

Mancato rispetto termini per comunicazioni uffici erariali	3	raddoppio della percentuale e del minimo indicati sul frontespizio		50% del massimale
--	---	--	--	-------------------

Ai sotto elencati termini le Parti attribuiscono ai fini contrattuali il significato sotto riportato; pertanto le definizioni sotto riportate costituiscono parte integrante delle condizioni contrattuali.

Assicurato

il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione

il contratto di assicurazione.

Contraente

il soggetto che stipula l'assicurazione.

Cose

gli oggetti materiali (inclusi documenti, denaro, titoli etc.) e gli animali.

Danni materiali

il danno consistente in morte, lesioni personali e danneggiamento o distruzione di cose.

Dati e Sistema Informatico

- per "Dati Personali" qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale, sempreché relativi all'attività dell'Assicurato;
- per "Dati" qualsiasi informazione digitale, indipendentemente dalla forma o modo in cui viene utilizzata o visualizzata (ad esempio testo, immagini, video, software), memorizzata all'esterno della memoria ad accesso casuale RAM;
- per "Supporti dati" tutti i dispositivi informatici (come ad esempio dischi esterni, CDROM, DVD, nastri magnetici o dischi, chiavette USB) che vengono utilizzati per registrare e memorizzare i Dati;
- per "Sistema Informatico" l'insieme dei computer, apparati e sottosistemi elettronici (server, database, mainframe, router, modem, terminali) e relative periferiche, tra loro interconnessi in rete, preposti all'elaborazione dei dati relativi all'attività svolta dall'Assicurato. Si considerano parte del sistema informatico anche i tablet, i phablet, gli smartphone ed il software.

Franchigia

in caso di danno indennizzabile, la parte di danno – espresso in importo fisso – che rimane ad esclusivo carico dell'Assicurato.

Impresa

Vittoria Assicurazioni S.p.A. ed eventuali coassicuratrici.

Indennizzo (o Risarcimento)

la somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro.

Massimale

l'importo massimo, indicato nel frontespizio di polizza, erogabile dall'Impresa (o dall'insieme delle Coassicuratrici in caso di polizza in coassicurazione diretta) in caso di sinistro.

Il massimale costituisce la massima esposizione dell'Impresa (o dell'insieme delle coassicuratrici) per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero di sinistri verificatisi; ai fini dell'individuazione del periodo annuo di attribuzione, si considera, per ogni sinistro, la data della prima richiesta di risarcimento ricevuta dal Contraente/Assicurato.

Il Massimale resta ad ogni effetto unico qualunque sia il numero degli assicurati coinvolti nel sinistro e/o nei sinistri verificatisi nel medesimo periodo assicurativo annuo.

Perdite patrimoniali

il danno consistente in un pregiudizio economico che non è conseguenza di morte, lesioni personali e/o danneggiamenti a cose.

Polizza

il documento che prova l'assicurazione.

Premio

la somma dovuta dal Contraente all'Impresa.

Privacy

il complesso delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni e ai relativi regolamenti e provvedimenti amministrativi in tema di trattamento di dati personali.

Scoperto

in caso di danno indennizzabile, la parte di danno – espresso in percentuale, con un importo minimo ed un importo massimo – che rimane ad esclusivo carico dell'Assicurato.

Sottolimito

l'importo massimo - inferiore al massimale ed espresso in percentuale rispetto al massimale stesso o in importo numericamente determinato - a carico dell'Impresa o, in caso di polizza in coassicurazione, a carico di tutte le Società Coassicuratrici complessivamente.

Il sottolimito si intende prestato per periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero di sinistri verificatisi; ai fini dell'individuazione del periodo assicurativo colpito, si considera, per ogni sinistro, la data della prima richiesta di risarcimento ricevuta dal Contraente o dall'Assicurato.

Per i sinistri che colpiscono la garanzia prestata con la Condizione Particolare E (Conduzione dello studio e RC verso i dipendenti), il sottolimito si intende prestato per sinistro.

Come il massimale, anche il sottolimito resta unico, qualunque sia il numero degli assicurati coinvolti nel sinistro e/o nei sinistri verificatisi nel medesimo periodo assicurativo annuo.

Sinistro

la richiesta di risarcimento ricevuta dall'Assicurato in conseguenza di un suo asserito comportamento colposo.

Norme specifiche che regolano l'assicurazione della responsabilità civile professionale dell'amministratore di condominio

Art. 22 - Oggetto dell'Assicurazione

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni involontariamente cagionati a terzi per perdite patrimoniali, in conseguenza di un comportamento colposo verificatosi in dipendenza dello svolgimento dell'attività professionale di Amministratore di condomini, purché svolta nel rispetto delle norme di legge che la regolano (artt. 1129 - 1131 del Codice Civile).

L'Assicurazione vale anche per lo svolgimento delle attività complementari e/o necessarie allo svolgimento della professione assicurata, quali a titolo esemplificativo:

- la stipulazione e/o amministrazione, gestione ed esazione di affittanze;
- l'intermediazione di appalti di lavori e/o fornitura concernenti la manutenzione ordinaria e/o straordinaria degli immobili;
- l'espletamento di pratiche amministrative varie.

L'assicurazione è inoltre estesa alla responsabilità civile personale dei collaboratori facenti parte dello studio mentre eseguono l'attività per conto dell'Assicurato.

Si intende esclusa l'attività svolta nell'ambito del rapporto di lavoro con Enti, Ditte o Società di cui il professionista sia dipendente.

La garanzia è prestata nei limiti del massimale riportato sul frontespizio di polizza, salvi i minori sottolimiti ove previsti.

Il massimale ed i sottolimiti operano nei termini di cui al Glossario.

AVVERTENZA IMPORTANTE

Si noti che la garanzia del contratto di assicurazione è prestata nella forma "CLAIMS MADE" ed è operante per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato DURANTE IL PERIODO DI VALIDITA' DELL'ASSICURAZIONE e da questi denunciate all'Impresa nel medesimo periodo riferite a fatti commessi dopo la data di retroattività se concessa. Terminato il periodo di validità dell'assicurazione, cessano gli obblighi dell'Impresa e nessuna denuncia potrà essere accolta.

Art. 23 - Scoperto obbligatorio

La liquidazione del danno dovuta in forza della presente assicurazione avverrà detraendo, per ciascun sinistro, lo scoperto indicato in polizza.

Detto scoperto è operante anche in relazione alle ipotesi disciplinate dalle Condizioni Particolari e dalle eventuali Condizioni aggiuntive.

Lo scoperto è operante anche in relazione alle eventuali pattuizioni e clausole ulteriori riportate sul simple di polizza, salvo che nelle stesse sia espressamente stabilito diversamente.

Restano salve le maggiori franchigie o minimi di scoperto eventualmente previsti da specifiche disposizioni contrattuali.

Il minimo ed il massimo di scoperto si intendono sempre determinati con riferimento al massimale, anche qualora relativi a fattispecie per le quali la copertura assicurativa è prestata con sottolimito.

Art. 24 - Esclusioni

Ad integrazione delle esclusioni previste all'art. 21 "Rischi esclusi dall'assicurazione" - Sezione "Norme comuni che regolano le attività professionali" - l'assicurazione non vale inoltre per:

- a) lo svolgimento di attività diverse da quella dichiarata in polizza (quali ad. es. l'attività di mediatore, l'attività di costruttore e/o amministratore di imprese di costruzione o società immobiliari);
- b) la rappresentanza del Condominio in violazione dei limiti fissati dall'art. 1131 del Codice civile;
- c) l'attività concernente operazioni di multiproprietà, cioè vendite limitate in frazione di tempo di un bene immobile;
- d) i rischi connessi alla proprietà e/o conduzione dei fabbricati (compresi relativi impianti e/o dipendenze);
- e) le concessioni di fidejussioni e prestazioni di garanzie mutui e/o finanziamenti;
- f) la responsabilità derivante dalla gestione di patrimoni;
- g) le sanzioni di natura amministrativa e/o fiscale, multe e ammende inflitte ai Condomini amministrati o ai singoli condomini (salvo quanto previsto dalla condizione particolare H);
- h) i danni conseguenti a violazione di limiti, vincoli o prescrizioni di carattere edilizio o urbanistico comunque stabiliti (salvo quanto previsto dalla condizione particolare I);
- i) l'omesso o tardivo adempimento dell'invio delle comunicazioni di legge finalizzate all'ottenimento di benefici fiscali per il Condominio e/o per i singoli condomini;
- j) l'inottemperanza a quanto disposto dall'art. 1129 c. 7 (obbligo di conto corrente specifico e separato per il condominio);
- k) la mancata conservazione delle scritture contabili relative alla gestione del condominio.

G. Perdita di documenti

L'Assicurazione comprende, a parziale deroga di quanto previsto all'art. 21 lettera j), le perdite patrimoniali involontariamente cagionati a terzi, compresi i Clienti, in conseguenza di perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, anche se derivanti da furto od incendio. Ai fini di questa garanzia è compreso il rimborso delle spese necessarie per la sostituzione o il restauro dei documenti andati perduti, smarriti, danneggiati o distrutti, **purché tali spese siano comprovate da fatture o note di debito approvate da persona competente da nominarsi dall'Assicurato e dall'Impresa di comune accordo, esclusi però, dischi, nastri ed altri supporti di immagazzinamento o archiviazione dati.** La garanzia si intende prestata sino alla concorrenza di Euro 75.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero di richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo assicurativo annuo.

H. Multe e ammende

A deroga di quanto stabilito dall'art. 24 lettera g), l'assicurazione vale anche, per le multe, ammende e sanzioni di natura fiscale inflitte ai Clienti dell'Assicurato per errori involontariamente commessi dall'Assicurato stesso o da suo dipendente.

La garanzia si intende prestata sino alla concorrenza del 35% del massimale indicato in polizza per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero di richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo assicurativo annuo.

La presente estensione non si cumula con quella prevista dalla successiva condizione I.

I. Errata interpretazione di disposizioni di legge

A parziale deroga dell'esclusione di cui all'articolo 24 lettera h), la garanzia comprende le perdite patrimoniali conseguenti ed errata interpretazione delle disposizioni di legge concernenti vincoli urbanistici, regolamenti edilizi locali ed altri vincoli edificativi imposti dalle pubbliche Autorità, **purché la violazione sia determinata dalla complessità interpretativa della norma e/o provvedimento violato.**

La presente estensione si intende prestata, nell'ambito del sottolimito di polizza per le perdite patrimoniali, sino alla concorrenza di Euro 75.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero di richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo.

La presente estensione non si cumula con quella prevista dalla precedente Condizione particolare H.

J. Tutela della privacy

A deroga di quanto previsto all'Articolo 21.lett. i) delle Nome di polizza, l'assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali in conseguenza dell'errato trattamento dei dati personali di terze persone derivanti dalla violazione delle norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali o di informazioni societarie non pubbliche di terze persone giuridiche, purché non derivanti da comportamento illecito continuativo. Per errato trattamento si intende furto, perdita o divulgazione non autorizzata di informazioni identificative non pubbliche: personali di terzi; societarie di terzi; che siano in possesso, custodia o controllo diretto da parte dell'Assicurato o di un Terzo designato dall'Assicurato stesso per il cui fatto è legalmente responsabile. Sono esplicitamente escluse le sanzioni di natura amministrativa nonché le multe ed ammende inflitte personalmente all'Assicurato o alle persone di cui lo stesso debba rispondere ai sensi di legge. La presente estensione è prestata, nell'ambito del massimale assicurato, sino alla concorrenza di Euro 75.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero di richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo assicurativo annuo.

K. Operatività della copertura “a secondo rischio”

Qualora la richiesta di risarcimento sia relativa all'amministrazione di un condominio, la cui polizza comprenda la garanzia per la Responsabilità civile dell'amministratore, la presente polizza si intende prestata a “secondo rischio” e cioè in eccedenza ai massimali garantiti dalla polizza del condominio.

In caso di non operatività della garanzia della polizza del condominio, la presente polizza si intende operante “a primo rischio”.

E' facoltà dell'Impresa chiedere all'Assicurato, ove rivesta ancora la qualifica di amministratore, l'esibizione della polizza che assicura il condominio; in tale ipotesi, la mancata ottemperanza alla richiesta comporta la decadenza dal diritto alla garanzia assicurativa.

Condizioni Aggiuntive

(Valide solamente se espressamente richiamate in frontespizio di polizza)

1. Studio Associato – Garanzia estesa

A parziale deroga di quanto stabilito dall'art. 14 delle Norme di polizza, la garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante dall'attività professionale svolta in forma individuale al di fuori dell'ambito dello studio.

Pertanto, ai fini e per gli effetti dell'art. 4 delle Norme di polizza, gli Assicurati sono tenuti a comunicare anche gli introiti derivanti dall'attività svolta in forma individuale.

Il massimale indicato sul frontespizio di polizza resta a tutti gli effetti unico e rappresenta il limite massimo ed invalicabile di esposizione dell'Impresa anche nel caso di sinistro che coinvolga la responsabilità di più professionisti assicurati con la presente polizza.

2. Società elaborazioni dati interna

Premesso che per l'elaborazione di dati contabili di clienti dello studio, l'Assicurato ha costituito apposita Società dallo stesso controllata, si conviene che si intende assicurata anche la predetta Società.

Ai fini e per gli effetti della “regolazione del premio” di cui all' Art. 4 delle Norme di polizza, l'Assicurato è tenuto a comunicare anche l'ammontare del fatturato (al netto della sola IVA) realizzato dalla predetta Società, al quale verrà applicato il tasso di polizza per l'attività professionale.

3. Mancato rispetto termini per comunicazioni agli uffici erariali

A deroga di quanto stabilito dall'art. 24 lettera i), la garanzia comprende la responsabilità per il tardivo o mancato invio delle prescritte comunicazioni di legge finalizzate all'ottenimento di benefici fiscali.

La presente estensione è prestata fino al limite del 50% del massimale assicurato ed opera con raddoppio della percentuale e del minimo di scoperto previsti in polizza.



Le presenti Condizioni di Assicurazione sono state aggiornate in data 01/01/2019



Vittoria
Assicurazioni

Vittoria Assicurazioni S.p.A. | Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato | Partita IVA, Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano n. 01329510158 | Sede e Direzione: Italia 20149 Milano Via Ignazio Gardella 2 vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it | Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sezione I n.1.00014 | Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi n.008 | Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.

PB014308-RAC-EDZ-0119 - R.C. PROFESSIONE - AMMINISTRATORI CONDOMINIALI